

COMUNE DI BORGO VELINO

Provincia di Rieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del Reg. Data 11-03-20

Oggetto: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO
2020

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di marzo alle ore 09:30, nella sede Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

BERARDI EMANUELE	SINDACO	P
SCARSELLA MARIA GRAZIELLA	VICE SINDACO	A
GRAZIANI ENZO	ASSESSORE	P

Presenti	2	Assenti	1
----------	---	---------	---

Partecipa il Segretario comunale LORENZINI DOTT. LUIGINO
Il Presidente Signor BERARDI EMANUELE in qualità di SINDACO dichiara
aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli
interventuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la sottoindicata proposta di deliberazione ad iniziativa del Sindaco;

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 29.4.2010 con la quale si è deciso di gestire in forma associata con i Comuni di Antrodoco e Castel Sant'Angelo il servizio di polizia locale a decorrere dal mese di giugno 2010;

Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 30.5.2013 con la quale si è deciso di prorogare la gestione associata di detto servizio fino al 31.5.2016;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 4.4.2016 con la quale si è prorogata la convenzione con il solo Comune di Antrodoco per ulteriore tre anni dal 1.6.2016;

Vista la delibera di C.C. n. 13 del 3.5.2019 con la quale si è prorogata la convenzione con il solo Comune di Antrodoco per ulteriore tre anni dal 1.6.2019;

Dato atto che il predetto servizio è organizzato su più turni con rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere al fine di garantire maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio con potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento;

Richiamato l'art. 208 del D.Lgs. 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il quale, a far data dal 13.8.2010 stabilisce:

1. Al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai comuni è destinata:

a - In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore

al 12,5 % del totale, a:

-Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b - In misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore

al 12,5 % del totale, a:

-Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c - Ad altre finalità, in misura non superiore al 25 % del totale, connesse a:

-Miglioramento della sicurezza stradale;

2. Al comma 5 che i comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

3. Al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata a:

-Assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro;

-Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

-Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187;

-Acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

-Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

Richiamato altresì l'art. 393 del D.P.R. 495/1992;

Vista la delibera n. 104/2010 del 15.9.2010 della Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo della Toscana la quale dispone anche che è necessario valutare il differenziale tra l'accertato ed il riscosso con diverse possibili modalità contabili:

a)- mediante la costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti che sia dimensionato rispetto all'importo annuo accertato operando su un dato storico mediato;

b)- mediante la costituzione di un vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero pari alla percentuale di mancato realizzo;

c)- mediante l'accertamento delle sanzioni secondo il principio di cassa, cioè provvedendo alla rilevazione dei medesimi al momento dell'effettivo incasso da parte del tesoriere.

Considerato che la Corte dei Conti esclude dalla determinazione delle spese di personale da computare ai sensi dell'art. 1 comma 557 (per i comuni con più di 5 mila abitanti - si veda questionario per il 2010 punto 7.3) e al comma 1 art. 562 (per i comuni fino a 5 mila abitanti - si veda questionario per il 2010 punto 6.3) della legge 296/2006 le spese per il personale stagionale a progetto..... finanziato con quote di proventi per violazioni al Codice della Strada (fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 nel testo vigente al momento della redazione di detti questionari, comma ora sostituito dal comma 5 bis a seguito della legge 120/2010 le cui fattispecie ivi finanziate si ha ragione di ritenere rimarranno nel loro complesso escluse dal computo delle spese di personale utili al calcolo del rispetto del patto di stabilità interno);

Considerato, per analogia, che le spese sostenute per le fattispecie previste dal vigente comma 5 bis dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, siano da non computare nella determinazione delle spese di personale prevista dal testo del vigente articolo 76 comma 7 del D.L. 112/2008, che prevede: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale.....";

Considerato che, invece, le somme destinate a misure di assistenza e previdenza previste dal comma 4 lettera c) dell'articolo 208 del D. Lgs. 285/1992, sono da considerarsi a tutti gli effetti nella base di calcolo utile alla verifica del rispetto della riduzione programmatica della spesa di personale (delibera 37/2010 Corte dei conti - sez. Piemonte e delibera n. 104/2010/Reg. della Corte dei Conti- Sez. Toscana);

Dato atto che la devoluzione di metà dei proventi delle multe per eccesso di velocità agli enti proprietari delle strade prevista dall'art. 25 della legge 29.7.2010, n. 120 di riforma del C.d.S.

decorre dall'anno 2013 e conseguentemente l'obbligo di rendiconto al Ministero delle Infrastrutture connesso al nuovo sistema scatta dall'anno 2014 per i proventi del 2013 così come chiarito dalla nota interpretativa dell'ANCI del 5.6.2012;

Valutato che questo Comune è esonerato dal punto sopra citato per quanto concerne le sole strade statali ricadenti nei tratti del centro abitato e non in quanto sono strade in concessione all'Ente ANAS e non di proprietà della stessa, mentre per la Strada Provinciale S.P. 14 tale obbligo rimane;

Atteso che per gli Enti che determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alla finalità di cui al comma 4, resta la facoltà di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

Ritenuto che occorre pertanto fin d'ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2020 e determinare conseguentemente le quote da destinarsi alle finalità sopra previste per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

Sentite le indicazioni dei Servizi di Vigilanza e Tecnico - Viabilità, in merito alla stima di entrata degli specifici proventi ed alle proposte in ordine alla loro destinazione;

Ritenuto pertanto di destinare, ai sensi di commi 4 e 5 dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992, la somma di € 4.000,00 (pari al 100% dei proventi che si ritengono ragionevolmente di accertare, per le violazioni al D.Lgs. 285/1992) prevista nel bilancio preventivo quale codice di bilancio 3-02.02.00.01 per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

lettera a) 12,50 %

Sostituzione, ammodernamento e miglioramento segnaletica stradale € 500,00 codice di bilancio 10.05 - 03.01.04.000 **cap. 5920;**

lettera b) 62,50 %

Potenziamento attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione strade (turnazione e produttività) € 2.000,00 codice di bilancio **03.01 - 1.01.01.04.004 cap. 1631;**

Potenziamento attività vigilanza con acquisto mezzi e attrezzature finanziato proventi € 500,00 codice della strada codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.999 cap 1632

lettera c) 25 %

Miglioramento sicurezza stradale € 1.000,00 codice di bilancio 10.05 - 1.03.02.99.999 **cap. 6002;**

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di destinare € 4.000,00 pari al 100% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal D.Lgs. 285/1982 preventivati nel bilancio di previsione 2020 al codice di bilancio 3-02.02.00.01 in € 4.000,00 per le finalità indicate dal comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs citato, finanziando parzialmente o integralmente gli interventi di spesa identificati nel prospetto sopra riportato.

Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

Nulla avendo da eccepire in merito;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica della suindicata proposta espresso dal responsabile del Servizio dell'Area Vigilanza Cap. Massimiliano Pasquali;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta e l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa resi dall'Istruttore Direttivo De Santis Anna responsabile del servizio di ragioneria;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente resi, accertati e proclamati;

D E L I B E R A

Di approvare in ogni suo punto e contenuto la suindicata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Di dichiarare, altresì, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, DEL TESTO UNICO N. 267/2000
IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO
ASSESSORE BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 02-03-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUALI MASSIMILIANO

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 11-03-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DE SANTIS ANNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BERARDI EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-03-20

[] E' stata comunicata, con lettera n. 951 in data 12-03-20
ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 18.08.2000 N. 267)

Li, 12-03-20

IL MESSO COMUNALE
F.to Antonelli Antonella

Per copia conforme all'originale.

Dalla residenza comunale, li 12-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
LORENZINI DOTT. LUIGINO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 N. 267

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LORENZINI DOTT. LUIGINO